



Titolo

Corte federale d'appello - giudizio – domande e eccezioni – decisione di primo grado che ha deciso espressamente su una domanda – mancanza di reclamo incidentale – inammissibilità della domanda

Descrizione

Nel giudizio avanti agli organi federali si applica la regola generale derivante dall'art. 346 del codice di procedura civile (e dall'art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo) secondo cui, allorché una domanda o eccezione è stata sollevata in primo grado ed è stata espressamente respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l'eccezione con la memoria difensiva. Del resto, l'art. 49, comma 11, CGS dispone espressamente che "La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti" (CFA, SSUU, n. 109/CFA-2023-24; v. anche: CFA, Sez. IV, n. 50/CFA-2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 16/CFA-2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 114/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 49, comma 11, CGS; art. 346 CPC; art. 101, comma 2 CPA

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0114 CFA del 7 maggio 2024 (U.S. Limite e Capraia A.S./U.S. Pistoiese 1921 S.S.D. a RL)